

Lombardia

Delib.G.R. 16-2-2005 n. 7/20955

Disciplina degli orari dei pubblici esercizi. Integrazione alla Delib.G.R. n. 7/17516 del 17 maggio 2004 «Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003». Ob. 3.10.9 Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 14 marzo 2005, n. 11.

Delib.G.R. 16 febbraio 2005, n. 7/20955 ⁽¹⁾.

Disciplina degli orari dei pubblici esercizi. Integrazione alla Delib.G.R. n. 7/17516 del 17 maggio 2004 «Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003». Ob. 3.10.9 Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 14 marzo 2005, n. 11.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la *L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003* «Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande»;

Visto in particolare l'*art. 17 della L.R. n. 30/2003* sopra indicata in base al quale gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal Sindaco, sentito il parere della Commissione prevista dall'*art. 20* ed in conformità agli indirizzi regionali di cui all'*art. 8, comma 1 della L.R. n. 30/2003*;

Vista la *Delib.G.R. n. 7/17516 del 17 maggio 2004* concernente «Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della *L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003*»;

Vista la disposizione n. 12 della *Delib.G.R. n. 7/17516 del 17 maggio 2004* suddetta ed in particolare il punto 12.2 in base al quale i Comuni devono stabilire una fascia di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande compresa tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente;

Verificato che l'applicazione della disciplina degli orari contenuta nella *Delib.G.R. n. 7/17516 del 17 maggio 2004* ha evidenziato l'esigenza di introdurre una maggiore flessibilità nella gestione degli orari di apertura mattutina dei pubblici esercizi affinché i gestori possano fornire un servizio realmente corrispondente alle esigenze dei consumatori e sentite le Associazioni interessate in merito;

Ritenuto pertanto opportuno integrare la disposizione 12, punto 12.2, lettera a) della *Delib.G.R. n. 7/17516 del 17 maggio 2004* con la seguente previsione:

«Il Comune, sentita la commissione di cui all'*art. 20 della L.R. n. 30 del 2003*, può altresì autorizzare, su richiesta degli esercenti e per particolari esigenze di servizio al cittadino, in relazione alle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), ed h) del precedente punto 6 del presente provvedimento, specifiche deroghe

all'orario di apertura mattutino, comunque garantendo una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di quattro ore.»;

Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 15 febbraio 2005;

Su proposta dell'assessore al commercio, fiere e mercati;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di integrare il punto 12.2, lettera a) della *Delib.G.R. n. 7/17516 del 17 maggio 2004* concernente «Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della *L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003*» con la seguente previsione:

«Il Comune, sentita la Commissione di cui all'*articolo 20 della L.R. n. 30 del 2003*, può altresì autorizzare, su richiesta degli esercenti e per particolari esigenze di servizio al cittadino, in relazione alle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), ed h) del precedente punto 6, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino, comunque garantendo una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di quattro ore».